

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie,

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati sul traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina in una banca dati centrale nonché la gestione di quest'ultima.

Art. 2 Definizioni

I seguenti termini significano:

- a. trattamento di dati: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzioni di dati;
- b. comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, come l'autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione;
- c. detentore di animali: persona fisica o giuridica che gestisce un'azienda detentrica di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
- d. azienda detentrica di animali: azienda detentrica di animali giusta l'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizoozie;
- e. numero dell'azienda detentrica di animali: numero assegnato dal gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) a un'azienda detentrica di animali;
- f. tracciabilità: insieme dei seguenti dati relativi a un singolo animale:
 1. numero d'identificazione dell'animale (numero di marca auricolare),

RS 916.404

¹ RS 916.40

² RS 916.401; RU 2005 ...

2. numero delle singole aziende detentrici di animali presso le quali si trova o si è trovato l'animale,
3. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l'animale,
4. data e tipo delle variazioni d'effettivo giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettere a-g nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale.

Sezione 2: Contenuto della banca dati e obblighi di notifica

Art. 3 Dati notificati dai Cantoni

¹ Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- a. numero cantonale d'identificazione dell'azienda detentrici di animali giusta l'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995³ sulle epizoozie;
- b. nome, indirizzo e numero cantonale d'identificazione del detentore di animali;
- c. tipo d'azienda detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie;
- d. ubicazione dell'azienda detentrici di animali e degli effettivi con rispettive coordinate;
- e. specie di animali ad unghia fessa tenute;
- f. numero del Comune giusta l'ordinanza del 30 dicembre 1970⁴ concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni;
- g. risultati delle ispezioni delle carni e degli animali da macello giusta l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁵ concernente la macellazione e il controllo delle carni.

² I dati giusta il capoverso 1 lettere a-f e le rispettive mutazioni vanno notificati dai Cantoni all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale). Essi sono trasmessi dall'Ufficio federale al gestore.

³ I dati giusta il capoverso 1 lettera g vanno notificati dai Cantoni al gestore.

Art. 4 Dati notificati dai detentori di animali

¹ Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
 1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
 2. numero d'identificazione dell'animale, della madre e del padre,

³ RS 916.401; RU 2005 ...

⁴ RS 510.625

⁵ RS 817.190; RU 2005 5493

3. data di nascita dell'animale,
 4. razza, colore e sesso dell'animale,
 5. parti gemellari,
 6. decorso del parto,
 7. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
1. Paese d'origine e numero d'identificazione dell'animale nel Paese d'origine,
 2. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 3. numero d'identificazione dell'animale,
 4. data di nascita dell'animale,
 5. razza, colore e sesso dell'animale,
 6. data d'importazione,
 7. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrica di animali in Svizzera:
1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. numero dell'azienda detentrica di provenienza dell'animale,
 3. numero d'identificazione dell'animale,
 4. data d'entrata,
 5. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. numero d'identificazione dell'animale,
 3. data d'uscita,
 4. tipo d'uscita,
 5. data della notifica;
- e. alla macellazione di un animale:
1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. numero dell'azienda detentrica di provenienza dell'animale,
 3. numero d'identificazione dell'animale,
 4. data di macellazione,
 5. data della notifica;
- f. alla morte di un animale:
1. numero dell'azienda detentrica dell'animale,
 2. numero d'identificazione dell'animale,
 3. data di morte,
 4. data della notifica;

- g. all'esportazione di un animale:
 - 1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
 - 2. numero d'identificazione dell'animale,
 - 3. Paese di destinazione,
 - 4. data d'esportazione,
 - 5. data della notifica;
 - h. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;
 - i. relazione postale o bancaria del detentore di animali.
- ² I dati giusta il capoverso 1 vanno notificati dai detentori di animali al gestore.

Art. 5 Limitazione dell'obbligo di notifica

Per animali delle specie suina, caprina e ovina non vanno notificati i dati giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettere a–g.

Sezione 3: Diritti di accesso

Art. 6 Diritto generale

¹ La tracciabilità di un singolo animale può essere consultata da chiunque.

² 30 consultazioni al massimo per persona e al giorno sono gratuite.

³ Il numero dell'azienda detentrici di animali o il numero d'identificazione dell'animale funge da codice per la consultazione dei dati. L'utente si procura da solo tale codice.

Art. 7 Servizi pubblici

¹ L'Ufficio federale può trattare i dati giusta gli articoli 3 e 4.

² Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l'approvvigionamento economico del Paese nonché l'Ufficio del consumo e swissmedic possono utilizzare i dati giusta gli articoli 3 e 4 di cui necessitano per svolgere i loro compiti.

³ Gli organi cantonali competenti possono utilizzare i dati giusta gli articoli 3 e 4 di cui necessitano per l'esecuzione della legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull'agricoltura.

Art. 8 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi d'igiene veterinaria

¹ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:

- a. numero dell'azienda detentrici di animali e elenco dell'effettivo di animali;

- b. nome e indirizzo del detentore di animali giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera b;
- c. tracciabilità di tutti gli animali che si trovano nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati.

² Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto:

- a. ubicazione dell'azienda detentrica di animali e degli effettivi con rispettive coordinate giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera d;
- b. numero del Comune giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera f;
- c. relazione postale o bancaria giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera i.

³ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono, giusta gli articoli 3 e 4, utilizzare i dati concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non abbiano vietato l'accesso per iscritto.

Art. 9 Detentori di animali

¹ I detentori di animali possono consultare illimitatamente e gratuitamente i dati concernenti la loro persona, la loro azienda detentrica di animali, gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati nonché la rispettiva tracciabilità.

² Essi possono consultare illimitatamente l'elenco del loro effettivo di animali allo stato attuale o anteriore.

Art. 10 Consultazione da parte di terzi

Su richiesta l'Ufficio federale può autorizzare terzi a consultare, a fini sperimentali scientifici o zootecnici, dati sulla tracciabilità, purché l'acquirente si impegni per iscritto ad osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

Sezione 4: Gestione della banca dati

Art. 11 Gestore

¹ La banca dati è gestita da un gestore che deve essere indipendente dal profilo giuridico, organizzativo, finanziario e fisico dalle singole organizzazioni e imprese del settore del bestiame e della carne nonché dai suoi principali fornitori.

² Il gestore sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale.

Art. 12 Compiti del gestore

¹ Il gestore gestisce la banca dati conformemente a un mandato di prestazioni impartito dall'Ufficio federale. Il contratto disciplina in particolare la durata, l'entità, le condizioni e la retribuzione della prestazione richiesta.

² Assegna a ogni azienda detentrica di animali un numero giusta l'articolo 2 lettera e.

³ Rettifica i dati giusta l'articolo 3 d'intesa con l'Ufficio federale.

⁴ Verifica la completezza e la plausibilità dei dati giusta l'articolo 4. Notifica al detentore di animali i dati incompleti o non plausibili dandogli la possibilità di completarli o di appurarli.

⁵ Almeno una volta l'anno invia ai detentori di animali un elenco degli animali contenente dati aggiornati.

⁶ Gestisce un help-desk per i detentori di animali per fornire, in particolare, informazioni sul traffico di animali, assistenza per la correzione dei dati e consulenza.

⁷ Pubblica analisi sugli animali registrati nella banca dati sul traffico di animali. I dati vengono aggregati in modo da evitare che si possa in alcun modo risalire alle singole aziende detentrici di animali, alle organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label nonché ai servizi d'igiene veterinaria. Le relative pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico.

Art. 13 Ulteriori compiti del gestore

¹ In caso di sospetto di infrazioni della legislazione sulle epizootie il gestore informa il competente servizio cantonale.

² Il gestore prende le ordinazioni delle marche auricolari e le consegna ai detentori di animali.

³ Appronta i passaporti per gli animali della specie bovina destinati all'esportazione.

Art. 14 Archiviazione dei dati

¹ I dati vanno archiviati dal gestore per 18 anni.

² Non appena il gestore non svolge più alcun compito esecutivo per la Confederazione, i dati vanno offerti all'Archivio federale.

³ I dati designati dall'Archivio federale come non degni di archiviazione vanno consegnati all'Ufficio federale.

Art. 15 Prestazioni supplementari

¹ Oltre ai dati giusta gli articoli 3 e 4 il gestore può trattare ulteriori dati, in particolare quelli del tipo indicato di seguito:

- a. dati rilevanti dal profilo zootecnico;
- b. affiliazione a organizzazioni di allevamento, di produttori, di produzione con label nonché a servizi di igiene veterinaria;
- c. tipo di produzione;
- d. stato sanitario dell'azienda detentrica di animali e degli animali;

- e. somministrazione di medicinali;
- f. classificazione della qualità delle carcasse di animali.

² Per il trattamento di dati giusta il capoverso 1 il gestore conclude un contratto con i terzi. Il contratto deve essere sottoposto per approvazione all'Ufficio federale prima della firma.

³ Il gestore provvede affinché i dati giusta il capoverso 1 siano trattati separatamente dai dati giusta gli articoli 3 e 4.

Art. 16 Controllo ufficiale

¹ L'Ufficio federale può eseguire senza preavviso controlli presso il gestore.

² L'Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo e la frequenza dei controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie e provvede affinché questi controlli siano coordinati con gli altri controlli.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 18 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 18 agosto 1999⁶ concernente la banca dati sul traffico di animali è abrogata.

Art. 19 Modifica del diritto previgente

L'ordinanza del 28 marzo 2001⁷ sugli emolumenti per il traffico di animali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

⁴ Il gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) giusta l'ordinanza del 23 novembre 2005⁸ concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti ai detentori di animali su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

⁶ RU 1999 2622, 2001 1349, 2002 4321

⁷ RS 916.404.2

⁸ RS 916.404; RU 2005 5573

Allegato, n. 5 e 6

5. Emolumenti per informazioni ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁹ concernente la banca dati sul traffico di animali in funzione del tempo dedicato

6. Per estratti di dati non consultabili in Internet o per la loro analisi all'attenzione dei servizi pubblici autorizzati purché il dispendio per richiesta non sia superiore a 500 franchi 75.– all'ora

Art. 20 Disposizione transitoria

I dati giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettere a–f vanno notificati al gestore in conformità del diritto previgente fino al 31 dicembre 2006.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁹ RS 916.404; RU 2005 5573